

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER IL TRIENNIO 2007/2009
TRA**

La Regione Piemonte, di seguito denominata "Regione", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, nella persona della sua Presidente pro-tempore

E

Il Comune di Asti di seguito denominato "Comune", Cod. Fisc. e P. I.V.A. n. 00072360050, rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore;

Premesso che:

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", modificata e integrata con la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all'art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di Programma di validità triennale (di seguito denominati "Accordi") con le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea;
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali;
- detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale" della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Asti n. 52 del 22.7.2004 ha prorogato il Contratto di servizio 2001/2002 per la regolamentazione del servizio di trasporto Pubblico Locale tra Comune di Asti e la società A.S.P. per il periodo 1.1.2005-31.12.2010 (in analogia al periodo di validità di 6 anni previsto dall'art. 10 della L.R. 1/2000), evidenziando che:
 - o la Legge n. 326 del 24.11.2003 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici*", modifica l'art. 113 "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e disciplina le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali con disposizioni che concernono la tutela della

concorrenza, inderogabili ed integrative delle discipline di settore e prevede che "l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

e che "nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

- o la società A.S.P. S.p.A. si trova esattamente nella situazione di esclusione dalla cessazione delle concessioni in atto in quanto in data 26.6.2002 è stato ceduto il 45% del capitale sociale ad un socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica avviata nel luglio 2001 con la pubblicazione del bando di gara, avente le caratteristiche previste dal citato art. 113 del T.U.E.L.;
 - o la società A.S.P., al momento dell'avvio della procedura di gara, aveva già in atto l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, regolato da apposito Contratto di servizio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Asti n. 52 del 22.7.2004, superando la logica delle proroghe annuali, ha permesso, nell'ambito dell'affidamento ad A.S.P. fino al 31.12.2010 del servizio di Trasporto Pubblico Locale, la realizzazione e gestione da parte di A.S.P. dell'infrastruttura denominata Movicentro per lo stesso periodo di durata previsto dal Contratto di TPL;

- l'evoluzione della mobilità ha provocato l'insorgere di numerosi fattori critici nel trasporto delle persone, quali l'aumento dell'uso dei mezzi privati e crescenti difficoltà operative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico;
- i fattori critici appaiono particolarmente evidenti nelle aree urbane, a causa della congestione crescente, dell'inquinamento e, in sostanza, della minore qualità della vita;
- è necessario, pertanto, opporre ai fattori negativi azioni di riorganizzazione della mobilità, di facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi, di integrazione dei sistemi di trasporto;
- l'obiettivo principale che le Parti si pongono è di perseguire in maniera sempre più efficiente politiche per una mobilità sostenibile;
- è necessario, in particolare, rendere più attraente agli utenti la scelta del trasporto collettivo, accompagnando l'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto pubblico con l'incremento degli standard di qualità, in modo da fronteggiare il calo delle frequentazioni;
- al fine di perseguire questi obiettivi occorre agire, con un'ampia gamma di interventi, sia sul fronte della organizzazione dei servizi sia sul potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture;
- per il perseguimento degli obiettivi dichiarati, è necessario uno stretto coordinamento di tutti gli Enti per lo sviluppo delle necessarie sinergie;
- la legislazione regionale vigente in Piemonte in materia di trasporti è improntata ai principi di massima collaborazione ed autonomia istituzionale

Visti:

- il "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";
- il "Programma triennale provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 2007/09" (di seguito denominato "Programma triennale provinciale");
- il Contratto di servizio 2001-2010, *Assessment economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006;
- la D.G.R. n. 9-5557 del 26.03.2007 con la quale si è preso atto del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, Confservizi ed Anav sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti nella Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 01.12.2006.

Richiamati:

- le Linee di Indirizzo di cui al Libro bianco "La politica Europea dei Trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" che indica azioni e obiettivi da raggiungere per la mobilità sostenibile nelle città dell'Unione Europea;
- gli obiettivi del Libro verde "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento energetico" che orienta l'azione degli Stati membri dell'Unione Europea all'individuazione, sviluppo e diffusione dell'uso di fonti di energia alternative alla benzina e al gasolio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE I

FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2009, secondo le distinte articolazioni temporali di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 10.

art. 3 Oggetto dell'Accordo

1. Sono oggetto del presente Accordo:
 - a) il Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006;
 - b) il finanziamento dei servizi minimi e delle agevolazioni tariffarie;
 - c) il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile;
 - d) l'attuazione di un sistema di bigliettazione integrata regionale e di monitoraggio dei servizi (localizzazione dei mezzi);
 - e) la determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in base alla normativa nazionale e regionale;
 - f) il finanziamento degli investimenti in opere infrastrutturali (Movilinea).

PARTE II

OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

art. 4 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

1. Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento della sicurezza del servizio di trasporto e a favore degli utenti;
 - b) miglioramento della qualità ambientale;
 - c) miglioramento della fruibilità del servizio;
 - d) miglioramento qualitativo del servizio;
 - e) miglioramento dell'accessibilità;
 - f) miglioramento dell'integrazione fra sistemi di trasporto pubblico;

attraverso l'adozione delle seguenti azioni:

- I. realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata;
 - II. incentivazione di una maggiore diversificazione delle modalità di spostamento in attuazione di politiche di mobilità sostenibile;
 - III. immissione di materiale rotabile a basso impatto ambientale e/o conforme alla normativa europea, dotato di accesso facilitato per disabili;
 - IV. miglioramento della viabilità comunale;
 - V. incremento dei servizi collaterali all'utenza;
 - VI. graduale integrazione dei diversi sistemi di trasporto e dei servizi urbani ed extraurbani;
 - VII. anche attraverso l'inserimento della mobilità ciclistica, in specie urbana, nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Parti convengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati venga misurato mediante gli indicatori riportati nella tabella in calce al presente Accordo.

Il Comune si impegna a fornire, per tutti gli indicatori, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di competenza, uno specifico report di analisi e approfondimento dei risultati conseguiti nell'area di competenza.

art. 5 Servizi minimi

1. La quantità complessiva dei servizi minimi concordata tra la Regione e il Comune per il triennio 2007/09 risulta definita nelle seguenti misure annue

convenzionalmente espresse in termini di vetture/Km, così come riportato nel Programma di esercizio 2007 (allegato 1), fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della L.R. 1/2000 e s.m.i.:

- Anno 2007 vetture/Km 1.447.393 indicativi (escluso servizio Taxibus);
- Anno 2008 vetture/Km 1.401.575 indicativi (escluso servizio Taxibus e servizi in scadenza al 31.12.2007);
- Anno 2009 vetture/Km 1.401.575 indicativi (escluso servizio Taxibus e servizi in scadenza al 31.12.2007).

In conformità con quanto riportato al punto 4.1.1.b del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009) ed approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia: pertanto nell'ambito del proprio monte risorse attribuitogli, l'ente locale ha facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti ed espressi tenuto conto della dimensione e della variazione della domanda locale di mobilità, ferme restando le forme di controllo che l'ente regionale intende attivare secondo le misure che saranno fissate negli accordi di programma"*.

2. I servizi vengono esercitati secondo il programma di esercizio base, facente parte integrante del Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento economico e definizioni tecniche del periodo 2001-2006*, approvato con DGC 528 del 7.12.2006 e stipulato tra le parti in data 20 dicembre 2006. Per l'anno 2007 si fa pertanto riferimento al Programma di esercizio 2007, di cui all'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere aggiornato e completato anche attraverso la piattaforma informatica denominata Omnibus.
3. Il Comune ha previsto nel Contratto di servizio 2001-2010 che una parte dei servizi minimi possa essere svolta con modalità alternative (ad esempio Servizio Taxibus), a costanza di contributi regionali, se l'iniziativa è supportata da progetti e indagini che ne provino la convenienza in relazione sia all'utenza servita che alla collettività nel suo complesso.
4. Il Comune si impegna, anche attraverso il gestore A.S.P., ad aggiornare il database Omnibus nel rispetto di tempi e procedure indicati dalla Regione. I

dati di consuntivo devono essere trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione e dovranno riportare, relativamente all'anno precedente:

- la spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi;
- il consuntivo dei servizi programmati nell'anno;
- il consuntivo dei servizi effettivamente erogati nell'anno;
- le cause che hanno portato alle variazioni più significative del servizio programmato ad inizio anno (tali dati saranno forniti su espressa richiesta della Regione);
- fino alla attivazione della bigliettazione elettronica, la stima dei passeggeri/ km sarà effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate in calce alla tabella degli indicatori;
- tutte le informazioni sull'organizzazione dei servizi necessari alla Regione per svolgere la sua funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- tutte le informazioni necessarie alla Regione per adempiere ad obblighi di legge inerenti al Trasporto pubblico;
- la quota e le risorse destinate a spese per il funzionamento ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

5. Il Comune si impegna a trasmettere copia del Contratto di Servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, alla Regione.

art. 6 Servizi aggiuntivi

1. Eventuali servizi aggiuntivi saranno finanziati dal Comune con fondi propri.
2. Il Comune, nelle comunicazioni previste al precedente art. 4, trasmette anche i dati relativi ai servizi aggiuntivi, indicando separatamente il dato tra servizi minimi e servizi aggiuntivi anche facendo ricorso ad eventuali coefficienti di raffronto.

art. 7 Obiettivi di sostenibilità economica

1. I firmatari del presente Accordo convengono nell'individuare nella presente scrittura alcuni specifici obiettivi di efficacia ed efficienza economica e i relativi parametri di riferimento in relazione ai quali, in sede di monitoraggio, determinare il rispettivo livello di raggiungimento.

2. Il Comune, in relazione a tali obiettivi, si impegna ad orientare la programmazione e gli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza che troveranno applicazione nei contenuti dei relativi Contratti di Servizio.

art. 8 Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. Il Comune si impegna a prevedere nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, l'adozione e la revisione biennale della Carta dei servizi aziendale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
2. Le Carte dei servizi definiscono, tra l'altro, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard ivi attesi e per il risarcimento dei danni provocati, alle persone o cose.
3. Il Comune si impegna a prevedere, nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, il monitoraggio, anche su base statistica, della qualità erogata in relazione ai fattori ambientali, di sicurezza, di efficacia e di efficienza della spesa pubblica, prevedendo anche un sistema di penali adeguato.
4. Nel Contratto di Servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, sarà inserito l'obbligo per il vettore di monitorare, secondo lo schema che sarà concordato a livello regionale, perlomeno su base biennale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una indagine, di tipo customer satisfaction, tesa a rilevare gli aspetti qualitativi da contratto rilevabili con tale indagine, anche avvalendosi dell'apporto delle Associazioni dei Consumatori. I risultati dell'indagine sono trasmessi dal Comune alla Regione entro un mese dal loro ricevimento.

PARTE III**LE AZIONI**art. 9 Contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale-

1. Si intende perseguire gli obiettivi definiti dai precedenti articoli attraverso una riorganizzazione dei servizi operata sulla base dei parametri funzionali, dimensionali ed economici del presente Accordo e definiti sulla base del Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*.

art. 10 Sistema di bigliettazione integrata e monitoraggio dei servizi

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l'accessibilità al sistema Trasporto Pubblico regionale e locale, le Parti si impegnano a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte), nonché ad attuare politiche di integrazione tariffaria.
2. Le Parti si impegnano altresì a realizzare il sistema di bigliettazione integrata e di monitoraggio, sulla base di quanto riportato nel Documento "Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL", approvato con D.G.R. n. 34-7051 del 08.10.2007.
3. Il Comune si impegna ad inserire nel Contratto di servizio 2001-2010, *Assestamento Economico e definizioni tecniche del periodo 2007-2010*, l'obbligo all'adesione del gestore al sistema BIP e l'impegno da parte dello stesso ad acquisire la tecnologia necessaria ed attivare il sistema, entro 12 mesi dall'affidamento del servizio, secondo le modalità riportate nel Documento di cui al precedente comma.
4. Nel realizzare il B.I.P., la Regione riconosce il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nel presiedere l'amministrazione del sistema di integrazione tariffaria in ambito Formula così come definito nel Programma Triennale di Agenzia e meglio descritte nell'Allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" (Allegato 2).
5. La Regione si impegna altresì ad adottare l'allegato "Agenzia e Sistema tariffario Formula" nell'ambito dei contratti di servizio ferroviari nonché a

promuoverne l'adozione presso gli altri enti soggetti di delega i cui servizi, in tutto o in parte, rientrano nel sistema tariffario Formula.

art. 11 Programma degli interventi infrastrutturali

1. Il Comune, ai sensi del punto 3.3.3. del Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale elaborato ai sensi della L.R. 1/2000 (periodo 2007-2009), approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007, si impegna a predisporre un Programma d'intervento 2007 - 2009 per la progressiva infrastrutturazione del territorio, che dovrà riportare:
 - I. lo stato di attuazione degli interventi finanziati con la precedente programmazione 2000-2002 e la localizzazione delle fermate oggetto d'intervento nell'inquadramento territoriale;
 - II. le nuove esigenze d'intervento per l'adeguamento ed il miglioramento della sicurezza delle fermate sul territorio comunale;
 - III. le priorità d'intervento e i relativi criteri, oggetto del Programma d'intervento 2007 - 2009 e la percentuale complessiva di soddisfacimento delle esigenze;
 - IV. la ripartizione annuale della spesa, sulla base di un reale cronoprogramma d'attuazione.
2. La predisposizione delle successive fasi progettuali, previste dalla normativa vigente, nonché l'espletamento delle necessarie indagini e verifiche e le fasi connesse alla realizzazione dell'intervento sono di competenza del Comune.
3. Il Programma d'intervento 2007-2009 presentato sarà oggetto di apposita convenzione d'attuazione, che sarà stipulata tra le parti in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio.

art. 12 Materiale rotabile

1. Le Parti concordano sull'opportunità di continuare a perseguire l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso le modalità previste al successivo art. 14.
2. Il Comune di Asti ha concordato con A.S.P., nel Contratto di servizio 2001-2010, periodo 2005-2010, il Piano di rinnovo veicoli che prevede l'utilizzo di mezzi alimentati a metano e di dimensioni medio-piccole con la progressiva

sostituzione dell'attuale parco mezzi, da realizzare nel primo anno per i bus utilizzati sulle linee che includono il tratto di corso Alfieri ed entro il termine finale del contratto per complessivi n. 14 autobus a metano.

PARTE IV

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

art. 13 Trasferimenti per i servizi minimi

1. Lo stanziamento regionale relativo all'anno 2007 per i servizi minimi è determinato in € 2.595.697,39 + IVA. Tale corrispettivo è trasferito dalla Regione al Comune a compensazione degli oneri conseguenti al Contratto di Servizio 2001-2010 sottoscritto con il gestore, e per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia. Il Comune ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma Triennale regionale a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.
2. Il Comune, salvo i casi espressamente previsti dalla norma, deve prevedere il conseguimento dell'obiettivo della copertura ricavi/costi pari almeno a 0,35.
3. I contributi per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 sono richiesti direttamente dal Comune allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
4. La Regione si farà carico di erogare, a titolo di anticipazione e sino alla risoluzione positiva della vertenza con lo Stato sull'applicazione del D.Lgs. 56/2000, la sola quota non ristorata dallo Stato ai sensi delle norme richiamate al precedente punto 3.
5. L'eventuale trasferimento erariale di tutta o parte dell'IVA anticipata dalla Regione, per le motivazioni di cui al precedente punto, sarà conguagliato con i successivi trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi.
6. I trasferimenti per i servizi minimi, di cui al presente articolo, sono soggetti ad un aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, pari al 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento. L'importo di tale aggiornamento annuo deve essere utilizzato dal Comune per adeguare il corrispettivo riconosciuto al gestore in misura non minore del 50%

dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento, e per la parte eventualmente eccedente, per l'acquisto di ulteriori servizi di TPL o per investimenti.

7. I trasferimenti saranno effettuati con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento dopo l'approvazione della Legge di Bilancio regionale; in caso di mancata approvazione della norma finanziaria entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disposizioni della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione.
8. I pagamenti relativi all'IVA saranno effettuati per il 90% entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; il saldo sarà erogato a consuntivo.
9. I pagamenti relativi agli altri oneri saranno effettuati in un'unica soluzione entro l'anno di competenza.
10. La Regione si impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle more dell'approvazione dell'Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari all'ultima annualità del presente Accordo integrato con l'aggiornamento di cui al precedente comma 6.
11. Le parti convengono che le eventuali variazioni relative alle risorse di cui al presente articolo, derivanti dal successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall'entrata in vigore del relativo Accordo di Programma e si impegnano a sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2011.
12. L'assegnazione di eventuali risorse che si renderanno successivamente disponibili a vario titolo sarà disciplinata in un apposito "addendum" al presente Accordo di Programma con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

art. 14 Contributi per il materiale rotabile

1. E' confermato l'obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l'impatto sull'ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale per il

- risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006.
2. Tale fine sarà perseguito attraverso la sostituzione degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0 con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31-3125 del 12 giugno 2006.
 3. Le risorse disponibili per investimenti in materiale rotabile sono pari a € 512.861,82 per l'anno 2007, a € 1.112.739,31 per l'anno 2008, a € 1.082.009,34 per l'anno 2009. Tali risorse saranno destinate a sostituire mediamente il 60% degli autobus con motorizzazione pre-Euro ed Euro 0, presenti nel parco adibito ai servizi di trasporto di loro competenza, con autobus nuovi da immatricolarsi in proprietà alla Regione. La sostituzione della restante porzione del parco dovrà essere posta a carico dell'affidatario. Le modalità di dettaglio sono rinviate ad una successiva Deliberazione di Giunta regionale.
 4. Nel caso di affidamento a soggetto diverso da quello attuale, il Comune è autorizzato a richiedere la restituzione delle quote di contributo regionale non ancora ammortizzate alla data di aggiudicazione dei servizi con obbligo di versamento al nuovo aggiudicatario.

art. 15 Contributi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio

1. I costi per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio su tutto il territorio regionale sono stati stimati in circa 50 milioni di Euro. La Regione si impegna a finanziare il 50% del costo di acquisto degli apparati alle aziende che risulteranno aggiudicatrici dei servizi di trasporto pubblico locale in Regione Piemonte secondo le modalità e i tempi definite nel Documento di cui all'art. 10 comma 2.

art. 16 Contributi per gli investimenti infrastrutturali

1. La Regione si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, i seguenti contributi per gli investimenti infrastrutturali, pari a complessivi € 396.500,00, di cui € 0,00 per l'anno 2007, € 198.250,00 per l'anno 2008, € 198.250,00 per l'anno 2009.

2. La convenzione sarà stipulata sulla base del Programma d'intervento 2007 – 2009 presentato e delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I contributi regionali previsti per l'attuazione del Programma non potranno superare il 65% dell'importo di progetto.
4. Il contributo sarà erogato secondo le modalità definite nella medesima convenzione.

art. 17 Contributi per le agevolazioni tariffarie regionali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell'art. 50 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell'Ordine.
2. Le Parti concordano che forfetariamente, per le suddette obbligazioni derivanti dall'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 1, relative ai servizi conferiti al Comune, si erogheranno alle Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale € 38.734,00 per trasporto diversamente abili ed € 4.054,47 per trasporto Forze dell'Ordine annui che la Regione si impegna ad erogare al Comune con le stesse modalità previste al comma 7 del precedente articolo 13.
3. Con decorrenza dall'Accordo di Programma per il prossimo triennio 2010 – 2012 e successivamente all'entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica il rimborso relativo al mancato introito dovuto all'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei tesserati di cui sopra sarà operato sulla base dell'effettivamente consuntivato l'anno precedente.

PARTE V

GLI IMPEGNI DEL COMUNE

art. 18 Impegno sui servizi minimi

1. Il Comune oltre agli impegni già riportati nei precedenti articoli, si impegna a far fronte alle richieste di mobilità espresse dal territorio mediante l'utilizzo delle risorse erogate dalla Regione per i Servizi minimi, anche facendo ricorso ad una riprogrammazione degli stessi.

2. Il Comune si impegna inoltre a fornire alla Regione tutti i dati previsti dal presente Accordo con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, se non diversamente stabilito.
3. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni del Comune di cui al presente Accordo, potrà portare, a discrezione della Giunta regionale e secondo la gravità dell'inadempimento, ad una riduzione proporzionale del contributo.

art. 19 Ulteriori impegni

1. Il Comune è il soggetto responsabile della presentazione di eventuali dati e verifiche, disposte dalla Regione o dallo Stato, relativi alla funzione conferita.
2. Il Comune si impegna a monitorare, in maniera diretta o indiretta, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e di aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, la Direzione regionale competente dell'andamento dello stesso.
3. Il Comune, al fine di consentire l'effettivo funzionamento del sistema informativo regionale trasporti, si impegna ad aggiornare le banche dati predisposte a livello centrale dalla Regione con le modalità, i tempi e l'utilizzo dei software messi a punto dalla Regione o con essi compatibili.
4. Il Comune, fatti salvi gli impegni già previsti ai precedenti punti, si impegna a collaborare ed a fornire tutti i dati necessari per la gestione dell'Osservatorio della Mobilità di cui all'art. 13 della L.R. 1/2000.
5. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione entro il 30 giugno 2008 una relazione sull'entità dei servizi minimi che intende programmare nel successivo triennio, che costituirà base di discussione per la definizione del prossimo Accordo.

PARTE VI

COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

art. 20 Compiti e composizione del Comitato tecnico

1. Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (allegata alla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997).
2. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 e dal Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale con funzioni di Vice Presidente. I compiti di segreteria sono affidati al rappresentante locale che presiede l'ANCI.
3. La prima riunione viene convocata, su richiesta del Presidente, dalla segreteria del Comitato dieci giorni prima con all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento di funzionamento.
4. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al Comitato tecnico, dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e lo stesso potrà promuovere specifici approfondimenti.
5. Il Comitato tecnico relaziona semestralmente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali sullo stato di attuazione del presente Accordo e ne propone eventuali modifiche che possono prevedere la reimpostazione delle risorse ed anche di quelle aggiuntive.
6. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza, può procedere alla riassegnazione delle risorse.

PARTE VII

CONTENZIOSO

art. 21 Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

PARTE VIII

INDICATORI DI CUI AGLI ARTT. 4 COMMA 2, 7 COMMA 1 E 8 COMMA 3

ASPETTO	PARAMETRO	DATO BASE (anno 2006)	VALORI OBIETTIVO		
			2007	2008	2009
Sicurezza	n. veicoli pre euro ed euro 0 / parco circolante	25/54	25/54	11/54	0
	danni all'utenza per colpa del vettore / viaggiatori	€ 70.000/ 3.363.000	€70.000/ 3.563.000	€70.000/ 3.563.000	€70.000/ 3.563.000
	n. sinistri / vetture km	27/1385044	28/1447393	28/1473457	28/1473457
	n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante	0	0	0	0
Ambiente	n. veicoli con motore a standard euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) / parco circolante	14/54	14/54	28/54	39/54
Qualità	corse effettive / corse programmate	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
	frequenza media corse servizi urbani	20-22 min	20-22 min	18 min	18 min
	% corse con ritardo < 3' e/o anticipo < 1'	93%	95%	95%	95%
	n. veicoli con indicatori audio/visivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. veicoli con climatizzazione / parco circolante	22/54	22/54	36/54	47/54
	n. fermate con rivendita localizzata entro 200 metri / n. fermate	75%	75%	75%	75%
Efficacia	n. fermate con orari esposti / km sviluppo della rete	240/438	240/438	240/438	240/438
	n. fermate / abitanti	240/75.000	240/75.000	240/75.000	240/75.000
	n. passeggeri km / n. posti km	0,077	0,080	0,081	0,081
	ricavi da traffico / vetture km	757.000/ 1.385.044	794.000/ 1.447.393	750.000/ 1.473.457	750.000/ 1.473.457
	n. medio posti km / popolazione del bacino (fonte ISTAT 2001)	121.883.87 2/ 75.000	127.370.584/ / 75.000	120.700.430 / 75.000	120.700.43 0/ 7.5000
Efficienza della spesa pubblica	velocità commerciale	18	18	19	19
	vetture km / n. dipendenti (oper.eserc, addetti all'esercizio e officina)	1.385.044/ 54	1.447.393/ 54	1.473.457/ 54	1.473.457/ 54
	vetture km / n. veicoli	1.385.044/ 54	1.447.393/ 54	1.473.457/ 54	1.473.457/ 54
	n. passeggeri trasportati / km	3.363.000/ 1.384.044	3.563.000/ 1.447.393	3.563.000/ 1.473.457	3563000/ 1.473.457
	esposizione massima del parco rotabile / n. veicoli	42/54	42/54	42/54	42/54
	corrispettivo annuale contratto / n. passeggeri km	3.279.358/9 .416.400	3.701.373/9.6 60.000	3.732.835/9. 660.000	3.760.831/9 .563.000

Note relative alla tabella degli indicatori:

- I passeggeri trasportati sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- I passeggeri km. sono stimati in base ai consuntivi di venduto: ogni biglietto corrisponde ad un passeggero per il numero di km della fascia chilometrica meno due km; per gli abbonamenti si procede col seguente calcolo: settimanali 10 corse, mensili 40 corse, trimestrali 120 corse, annuali 440 corse.
- La rivendita si considera virtualmente presente se in sua assenza sussiste l'obbligo di vendita dei biglietti a bordo senza sovrapprezzo. Si considera rivendita anche l'emettitrice automatica.
- I posti offerti sono stimati con metodo standard, ovvero moltiplicando la media dei posti offerti dagli autobus del parco circolante (posti a sedere diviso il numero di autobus) per la produzione chilometrica considerando una capacità standard di posti seduti, determinata come media del parco circolante.
- La velocità commerciale è stimata sulla base dell'orario al pubblico.

Torino, 28 FEB. 2008

Letto e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Asti